

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

INDICE

- ART. 1 - Definizioni
- ART. 2 - Domanda di occupazione
- ART. 3 - Contenuto della domanda di occupazione
- ART. 4 - Pronuncia sulla domanda
- ART. 5 - Rilascio dell'atto di concessione
- ART. 6 - Occupazioni d'urgenza
- ART. 7 - Contenuto dell'atto di concessione
- ART. 8 - Occupazioni abusive
- ART. 9 - Occupazioni con impianti pubblicitari
- ART. 10 - Esposizione di merce
- ART. 11 - Artisti di strada e mestieri artistici e girovaghi
- ART. 12 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- ART. 13 - Esecuzione di lavori e di opere
- ART. 14 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
- ART. 15 - Autorizzazioni ai lavori
- ART. 16 - Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc.
- ART. 17 - Occupazioni con tende e tendoni
- ART. 18 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio
- ART. 19 - Rinnovazione, proroga e rinuncia della concessione
- ART. 20 - Obblighi del concessionario
- ART. 21 - Modifica, sospensione e revoca della concessione
- ART. 22 - Decadenza della concessione
- ART. 23 - Occupazioni ed esecuzione di lavori
- ART. 24 - Manutenzione delle opere
- ART. 25 - Istituzione del canone
- ART. 26 - Classificazione del suolo pubblico
- ART. 27 - Determinazione della tariffa base
- ART. 28 - Coefficienti moltiplicatori di specificità
- ART. 29 - Determinazione del canone
- ART. 30 - Agevolazioni
- ART. 31 - Esenzioni
- ART. 32 - Modalità di applicazione del canone
- ART. 33 - Soggetto passivo
- ART. 34 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- ART. 35 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee
- ART. 36 - Riscossione del canone
- ART. 37 - Omesso o insufficiente pagamento
- ART. 38 - Recupero canone evaso e rimborsi
- ART. 39 - Sanzioni
- ART. 40 - Disposizioni finali e transitorie

CAPO I

OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI

Art. 1 *Definizioni*

1. Con il termine “suolo pubblico” usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma ricompresi all’interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.
2. Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all’anno, che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno.

Art. 2 *Domanda di occupazione*

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico, deve farne apposita domanda al Comune.
2. Rispetto alla data di inizio dell’occupazione, la domanda va presentata con congruo anticipo, non inferiore comunque, per le occupazioni permanenti a 30 giorni e per quelle temporanee a 15 giorni, salvo quanto disposto per le occupazioni d’urgenza dal successivo art. 6.
3. La domanda redatta in carta legale, va consegnata all’Ufficio Protocollo Generale. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, é quella risultante dal timbro datario apposto all’arrivo.

Art. 3 *Contenuto della domanda di occupazione.*

1. La domanda deve contenere:
 - a) l’indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partita IVA del richiedente;
 - b) l’ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
 - c) l’oggetto della occupazione, il periodo per il quale la concessione viene domandata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell’opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d’uso;
 - d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - e) la sottoscrizione dell’impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
2. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente é tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell’esame della domanda. Per quanto concerne la documentazione eventualmente necessaria ai fini dell’istruttoria e di cui deve essere corredata la domanda, *si* fa rinvio al vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, adottato in applicazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4 *Pronuncia sulla domanda*

1. Le domande pervenute all’Ufficio Protocollo Generale sono assegnate, per l’istruttoria e per la definizione, all’Ufficio Tecnico, per quanto riguarda le occupazioni aventi per oggetto la costruzione o ristrutturazione di immobili, strade, ponti, ecc., ed all’Ufficio di Polizia Comunale per le occupazioni aventi per oggetto i mercati, le occupazioni con banchi, vasi ornamentali, manifestazioni di vario carattere, ecc., e comunque che non comportino variazioni a carattere permanente all’arredo urbano o al

suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico. All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della Legge n. 241/1990 viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo.

2. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione e l'autorizzazione di occupazione, l'Autorità competente provvede entro i termini stabiliti dal vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo.

In caso di mancata previsione regolamentare, il termine per la decisione é quello stabilito dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso. In **presenza** di più domande intese ad ottenere la occupazione del medesimo suolo pubblico la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda.
4. Nel caso di domande inoltrate tramite posta, la priorità viene stabilita con riferimento alla data di arrivo e se pervenute nello stesso giorno, la concessione viene rilasciata in esito a sorteggio.

Art. 5

Rilascio dell'atto di concessione

1. L'ufficio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico. Copia della concessione stessa deve essere trasmessa all'Ufficio Tributi per gli adempimenti relativi al canone.
2. L'atto di concessione deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione e comunque la concessione si intende rilasciata all'atto del ritiro. Il mancato ritiro del predisposto atto di concessione entro 7 giorni da quello indicato come data di inizio dell'occupazione equivale ad abbandono della richiesta di occupazione e comporta l'incameramento della cauzione prestata. Ove peraltro l'interessato dimostri che il mancato tempestivo ritiro dell'atto é dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, la concessione ad occupare suolo pubblico può essere ugualmente rilasciata anche a sanatoria.
3. La concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui all'art. 31 a seguito di comunicazione scritta all'Ufficio competente per territorio da darsi almeno 10 giorni prima dell'occupazione per la verifica del caso.

Art. 6

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale via fax o con telegramma. L'Ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo l'occupazione é considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori.

Art. 7

Contenuto dell'atto di concessione

1. Nell'atto di concessione, che consta di due parti, sono indicate:
 - a) a cura dell'Ufficio Tecnico la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione;
 - b) a cura dell'Ufficio Tributi la determinazione del canone dovuto.

2. Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.
3. La concessione viene sempre accordata:
 - a) a termine, per la durata massima di anni 29;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.
4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
5. Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del nuovo Codice della Strada (D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni) é fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso, e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 8 **Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali che vengono sequestrati a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.

Art. 9 **Occupazioni con impianti pubblicitari**

1. Le occupazioni con impianti pubblicitari installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune sono disciplinate nei presupposti, modalità di ottenimento e determinazione del canone alla stregua della specifica normativa legislativa e regolamentare disciplinante la materia pubblicitaria.

Art. 10 **Esposizione di merce**

1. L'esposizione di merci al di fuori di esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di suolo pubblico, é soggetta a concessione comunale.

Art. 11 **Artisti di strada e mestieri artistici e girovaghi**

1. Gli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, funambolo, ambulante, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sulle quali é consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. La concessione é richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Art. 12
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Art. 13
Esecuzione di lavori e di opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 14
Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali é necessario ottenere la concessione comunale.
2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Art. 15
Autorizzazioni ai lavori

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione é sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 16
Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore previste all'art. 31, punto 4, lett. f) del presente Regolamento.

Art. 17
Occupazioni con tende e tendoni

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato é richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato. Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità allo speciale Regolamento che disciplina la materia.

Art. 18
**Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio
del commercio**

1. Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della Legge 28 marzo 1991, n. 112, e del relativo Regolamento di esecuzione vigente.
2. Il Sindaco con propria ordinanza individua le aree pubbliche sulle quali é vietato il commercio in forma itinerante.
3. E' in facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui é stata autorizzata l'occupazione.

Art. 19
Rinnovazione, proroga e rinuncia della concessione

1. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al Comune nel termine perentorio di 3 mesi prima della scadenza della concessione in atto.
2. La richiesta intesa ad ottenere una proroga della concessione di occupazione temporanea deve essere presentata almeno 7 giorni prima della scadenza.
3. Per le occupazioni permanenti il concessionario può porre termine al rapporto concessorio, prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione.

Art. 20
Obblighi del concessionario

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non é consentita la cessione; si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.
2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia. Inoltre ha l'obbligo:
 - di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione;
 - di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
 - di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima.

Art. 21
Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato. In tali casi al concessionario spetta il diritto al rimborso parziale del canone proporzionalmente al periodo corrispondente al mancato godimento.
2. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel pristino stato con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.

Art. 22
Decadenza della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamento comunali.

2. Incorre, altresì, nella decadenza:
 - a) per mancato pagamento del canone di concessione;
 - b) se l'occupazione non viene effettuata entro due mesi dalla data di rilascio della concessione. Detto termine è ridotto a 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
 - c) per violazione delle norme relative al divieto di subconcessione;
 - d) per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
3. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.

Art. 23

Occupazioni ed esecuzione di lavori

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
 - c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal comune o da altre Autorità;
 - d) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

Art. 24

Manutenzione delle opere

1. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del concessionario.
2. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dar corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

CAPO II

CANONE DI CONCESSIONE

Art. 25

Istituzione del canone

1. Il Comune di Palmanova, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h), della Legge n. 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs. 446/1997, assoggetta a far tempo dal 01.01.1999 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione.

Art. 26

Classificazione del suolo pubblico

1. Ai fini dell'applicazione del canone il suolo pubblico viene classificato nelle seguenti categorie di importanza:

Categoria 1 - zona compresa all'interno del perimetro delle mura.

La zona individua il centro storico. Gli interventi di valorizzazione del relativo tessuto urbano, le misure di contenimento del traffico, il pregio architettonico dell'insieme, la presenza di monumenti e bellezze artistiche, la funzione di polo istituzionale e culturale oltre che commerciale e terziario qualificato integrato in un quartiere storicamente residenziale, il flusso turistico, le condizioni di vivibilità e redditività, fanno della zona un'area di particolare importanza e ne giustificano una considerazione unitaria e distinta rispetto al restante territorio cittadino.

Categoria 2 - zona esterna al perimetro delle mura.

Comprende tutto il restante territorio comunale. Gli elementi che concorrono a determinare l'importanza di una zona ai fini dell'applicazione del canone di concessione, presi in considerazione per la valutazione quali la maggiore o minore centralità, l'intensità abitativa, le presenze commerciali, la densità di traffico pedonale e veicolare, il flusso turistico, ecc., portano a ritenere sostanzialmente omogenea la zona di cui trattasi. La conformazione del tessuto urbano che non presenta variazioni significative tra la zona immediatamente esterna alle mura e le frazioni di Jalmicco e Sottoselva e la facilità degli spostamenti rendono praticamente irrilevanti le differenze, pur rilevabili tra zona e zona, strettamente idonee a incidere sul valore della disponibilità di un'area rispetto ad un'altra.

Art. 27

Determinazione della tariffa base

1. Sulla base dei criteri previsti dalla legge (art. 3, comma 149, lett. h) L. n. 662-1996 e art. 63, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 446/1997, e quindi avuto riguardo, oltre che delle esigenze di bilancio, alle classificazioni del suolo pubblico di cui al precedente articolo, al valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che viene svolta, al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, si stabilisce la seguente tariffa base:
 - a) Occupazioni permanenti
 - **tariffa annua Euro 19,54**
 - per metro quadrato o metro lineare se l'occupazione ricade in categoria 1)
 - **tariffa annua Euro 7,82**
 - per metro quadrato o metro lineare se l'occupazione ricade in categoria 2)
 - b) Occupazioni temporanee
 - **tariffa giornaliera Euro, 1,15**
 - per metro quadrato o metro lineare se l'occupazione ricade in categoria 1)
 - **tariffa giornaliera Euro 0,460**
 - per metro quadrato o metro lineare se l'occupazione ricade in categoria 2).
2. Le tariffe sono **modificabili** di anno in anno con apposita deliberazione da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. In caso di mancata adozione dell'atto deliberativo di cui sopra, salvo diversa disposizione di legge, sono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 28

Coefficienti moltiplicatori di specificità

1. Alla tariffa base come determinata nel precedente articolo, per le specifiche attività sotto elencate, si applicano i coefficienti moltiplicatori appresso indicati:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Tipologia di attività

Coefficienti moltiplicatori

• Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	0,40
• Occupazioni concesse per l'esercizio di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande o ad esse funzionali, <i>anche a carattere stagionale, e per i pubblici esercizi :</i>	
<i>a) per le occupazioni rientranti all'interno dell' primo anello (quest'ultimo escluso) ovvero Piazza Grande, il primo tratto dei borghi (Bg. Aquileia, Bg. Cividale, Bg. Udine) ed il primo tratto delle contrade con sbocco sulla piazza (C.da Contarini, C.da Donato, C.da Savorgnan)</i>	1,05
<i>b) per le occupazioni non rientranti nel sopra descritto territorio</i>	1,00
• Occupazioni concesse per l'esercizio dell'attività di distributori di carburante	0,60
• Occupazioni concesse per l'esercizio dell'attività edilizia che per il peculiare impegno necessitano di un tempo particolarmente lungo e, comunque, superiore all'anno	1,50
• Occupazioni concesse per l'occupazione di spazi pubblici con condutture elettriche, tubi, impianti in genere, o quant'altro inerente a pubblici servizi e per quelle effettuate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi	n. utenze x 0,77
(con un canone annuo minimo di Euro 516,46)	
• Occupazioni con cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi diverse da quelle previste dall'ultimo periodo dell'art. 31	0,10

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Tipologia di attività	Coefficienti moltiplicatori
• Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	1,00
• Venditori Ambulanti con concessione per posto fisso, da pubblici esercizi, da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	0,11
• Venditori Ambulanti non titolari di concessione per posto fisso (precari)	0,50
• Interventi manutentivi dei servizi pubblici a rete o occupazioni effettuata per l'esercizio dell'attività edilizia e simili	0,50
• Interventi manutentivi privati (es. pulizia tende)	0,50
• Attività dello spettacolo viaggiante ivi compresi i carriaggi e le roulotte adibite a ricovero dei gestori delle stesse	0,20
• Altre occupazioni di carattere non commerciale (private, sportive, politiche, sindacali, istituzionali, religiose, filantropiche o culturali)	0,20
• Occupazioni di carattere commerciale effettuate non in occasione di fiere e festeggiamenti (es.concerti, pubblici esercizi, commercio)	0,20
• Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti (con esclusione le attività dello spettacolo viaggiante)	0,50

Art. 29
Determinazione del canone

1. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui ai precedenti artt. 27 e 28 con riferimento alla durata dell'occupazione.
2. Le occupazioni permanenti scontano il pagamento di un canone per anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse. **La formula per la determinazione di detto canone è la seguente:**

tariffa base x coefficiente moltiplicatore specificità x mq occupazione

al risultato finale della formula viene applicato l'arrotondamento a nr. 2 decimali.

3. Le occupazioni temporanee sono soggette al pagamento di un canone giornaliero indipendentemente dal numero di ore per cui si protrae l'occupazione nell'arco della giornata. **La formula per la determinazione di detto canone è la seguente:**

tariffa base x coefficiente moltiplicatore specificità x mq occupazione x giorni occupazione

al risultato finale della formula viene applicato l'arrotondamento a nr. 2 decimali.

Art. 30
Agevolazioni

1. Agli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a **causa** dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per un periodo superiore a 6 mesi verrà applicata una riduzione del 50% al canone normalmente dovuto per ogni tipo di occupazione.
2. **Alle occupazioni effettuate per l'esercizio dell'attività edilizia e simili verranno applicate le seguenti agevolazioni:**

Prima categoria:

dal 1° fino al 30° giorno

tariffa piena

dal 31° al 60° giorno

alla tariffa piena viene applicata la riduzione giornaliera di Euro 0,51

dal 61° al 365° giorno

alla tariffa piena vengono applicate le riduzioni fissa di Euro 15,09 e giornaliera di Euro 0,54

Seconda categoria:

dal 1° fino al 30° giorno

tariffa piena

dal 31° al 60° giorno

alla tariffa piena viene applicata la riduzione giornaliera di Euro 0,204

dal 61° al 365° giorno

alla tariffa piena vengono applicate le riduzioni fissa di Euro 6,36 e giornaliera di Euro 0,216

Art. 31
Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera
- c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) gli accessi carrabili;

f) le occupazioni con tende, tendoni e simili aggettanti sul suolo pubblico;

g) le seguenti occupazioni occasionali:

- occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;

- commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a sessanta minuti;

- occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

- occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;

- occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

- occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;

h) occupazioni effettuate dalle imprese appaltatrici di lavori ed opere pubbliche;

i) occupazioni temporanee effettuate in occasione di manifestazioni, festeggiamenti, fiere o ricorrenze indette, organizzate o co-organizzate dal Comune e per le quali l'Ente è impossibilitato ad effettuarle con propri mezzi e personale.

Sono esonerate dal pagamento del canone le occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.

Il canone non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, box-window e simili infissi di carattere stabile; con griglie, vetrocementi, intercapedini e simili, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete.

2. Il canone non viene *né* riscosso *né* rimborsato qualora l'importo da versare o da restituire corrisponda ad un importo pari od inferiore a **Euro 10,33**. Per importo esentato è da intendersi l'ammontare del canone al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. Nell'eventualità che l'importo dovuto sia dato dalle sole sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Art. 32

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non sono assoggettabili al canone le occupazione che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area di proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
4. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria pari a **Euro 0,77** per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad

azienda di **Euro 516,46** . Il suddetto canone é rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31/12 dell'anno precedente.

5. Le occupazioni con distributori di carburante scontano il pagamento del canone calcolato con riferimento alla superficie del suolo occupato, senza riferimento al sottosuolo.
6. La superficie delle occupazioni sia permanente che temporanea eccedente i 1.000 mq é calcolata in ragione del 10%.
7. (a) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, divertimenti dello spettacolo viaggiante e loro roulotte o carriaggi, le superfici sono calcolate in ragione:
 - del 30% sino a mq 100;
 - del 20% per la parte eccedente i mq 100 e fino a mq 1.000;
 - del 10% per la parte eccedente.(b) Per le superfici occupate dagli ambulanti per la somministrazione di cibi e bevande, e loro roulotte e carriaggi in occasione dei festeggiamenti dell' "ottobre palmarino" il calcolo della metratura viene effettuato con le riduzioni di cui sopra.
8. In caso di rinuncia volontaria alla occupazione permanente di suolo pubblico di cui al precedente articolo 19, il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui é stata comunicata la rinuncia stessa.
9. Se la continuazione dell'occupazione sia permanente che temporanea é resa impossibile a causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune, il rimborso o l'abbuono del canone competono per il periodo di mancata utilizzazione.

Art. 33

Soggetto passivo

1. Il canone é dovuto dal titolare della concessione.
2. Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate a quelle assentite da atto di concessione e l'occupante di fatto é soggetto passivo del canone.
3. Nel caso di pluralità dei titolari della concessione o degli occupanti di fatto, il canone é dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà.
4. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, il canone annuale non può essere applicato più di una volta.

Art. 34

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità di rateizzare il versamento in rate ***quadrimestrali*** (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno ***del quarto mese di ogni quadrimestre***), qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a **Euro 1.032,91**
2. Il pagamento, nel caso di nuova concessione o di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggiore canone, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio é subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il ***30 aprile*** di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune intestato: "COMUNE DI PALMANOVA - SERVIZIO TESORERIA - VERSAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO COSAP".

Art. 35

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità di rateizzare il versamento in rate **quadrimestrali** (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno **del quarto mese di ogni quadrimestre**), qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a **Euro 361,52**
2. Il versamento deve essere eseguito prima dell'inizio dell'occupazione con le modalità previste al n. 4 dell'art. precedente. Il rilascio della concessione é subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- 2.bis Per le occupazioni del mercato settimanale effettuate dagli ambulanti titolari di posteggio fisso, i versamenti verranno corrisposti entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Per le occupazioni da parte di ambulanti "precari", che si verificano in giorni festivi in occasione di fiere, festeggiamenti o mercati straordinari, il versamento può essere effettuato direttamente all'incaricato comunale preposto ad autorizzare l'eventuale posa in essere dell'occupazione. Condizioni essenziali per poter effettuare detta forma di versamento sono:
 - a) l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico deve avvenire da parte dell'incaricato comunale prima di procedere all'occupazione stessa;
 - b) il posteggio può essere assegnato solo con carattere residuale rispetto agli aventi diritto regolarmente autorizzati.

4. Per le occupazioni effettuate con spettacoli viaggianti, il versamento del canone dovrà essere effettuato con le stesse modalità previste dal comma 2 del presente articolo. L'inosservanza di tali adempimenti comporterà la mancata autorizzazione a collocare sul suolo pubblico qualsiasi tipo attrazione e/o relativi carriaggi.

Art. 36

Riscossione del canone

1. La riscossione volontaria del canone é curata direttamente dal Comune; quella coattiva viene effettuata in applicazione delle disposizioni recate dagli artt. 67, 68 e 69 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

Art. 37

Omesso o insufficiente pagamento

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento entro i termini previsti per le occupazioni regolarmente autorizzate, si applica, oltre al recupero del canone non versato o insufficientemente versato, la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% del dovuto.
2. Per omesso pagamento deve intendersi l'inadempimento alle scadenze di cui agli artt. 34 e 35.
3. La sanzione è ridotta al 25% dell'importo del canone, se il versamento avviene entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine. Decorso tale termine, oltre alla sanzione prevista al comma 1, si provvederà a pronunciare la decadenza della concessione e/o autorizzazione.
4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del canone e degli interessi moratori al saggio legale vigente, con maturazione giorno per giorno.

Art. 38

Recupero canone evaso e rimborsi

1. L'Amministrazione, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, provvede al recupero del canone evaso.
2. I rimborsi delle somme indebite eventualmente versate a titolo di canone verranno effettuati su domanda dell'interessato. Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza, deve essere concluso entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione.

3. La domanda intesa ad ottenere la restituzione del canone deve essere presentata nel termine di 3 anni dal pagamento.
4. Allo stesso termine di prescrizione di 3 anni é soggetto il diritto del Comune alla riscossione del canone.

Art. 39
Sanzioni

1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di constatazione (redatto da pubblico ufficiale competente, organi della Polizia Municipale, ecc.) determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione e nella misura di cui al comma 2 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, *né* superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
2. L'indennità di cui al comma 1 é dovuta dall'occupante abusivo nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 50 per cento. Se si tratta di occupazione temporanea, la sua durata si presume non inferiore a 30 giorni, salvo il potere dell'ente d'accertare una durata maggiore. Ai fini della presente disposizione è temporanea l'occupazione fatta senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
Qualora il contravventore non s'avvale della facoltà di eseguire il pagamento della sanzione pecuniaria di cui alla lettera b) del comma 1 in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, all'irrogazione della sanzione provvede lo stesso organo della Polizia Municipale che ha contestato l'abuso.
3. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente ed a quelle richiamate alla lettera c) del comma 1. Tutti gli occupanti abusivi, fermo restando l'esercizio del diritto di regresso, sono obbligati in solido verso l'ente:
 - al pagamento dell'indennità;
 - alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - al ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.

Art. 40
Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1 ° gennaio 1999.
2. Con la medesima data viene abrogato il vigente "Regolamento tassa occupazione spazi ed aree pubbliche".
3. Vengono altresì abrogate con la medesima decorrenza tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento, ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali.
4. L'accertamento e la riscossione della TOSAP, i cui presupposti di imposizione si siano verificati anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto l'abolizione del tributo, continuano ad essere effettuati dall'ufficio preposto, anche dopo il 1° gennaio 1999.
5. Le autorizzazioni o le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto.